

Cittadinanza europea in vendita

17 Aprile 2019
Ranieri Razzante

Abstract

Nell'UE alcuni Stati membri concedono la cittadinanza in cambio di investimenti. Questi meccanismi, presentando delle carenze in termini di trasparenza, potrebbero essere utilizzati a fini criminali.

Indice:

- 1. I *golden visas***
- 2. Le misure dell'Unione europea**
- 3. I programmi di soggiorno in Italia**

1. I *golden visas*

Negli ultimi dieci anni l'Europa ha accolto più di 600.000 nuovi cittadini e circa 100.000 nuovi residenti attraverso i **programmi dei "passaporti d'oro"** (c.d. "*golden visas*"). Questi i dati che emergono da uno studio condotto da *Transparency International* e *Global Witness* "*European Getaway, Inside The Murky World Of Golden Visas*", alla fine del 2018.

Il meccanismo di funzionamento di tali programmi è abbastanza semplice. Lo Stato concede ad uno straniero la cittadinanza o la residenza in cambio di investimenti (finanziari e/o immobiliari) nel Paese.

I beneficiari spesso non devono rispondere agli stessi requisiti dei candidati regolari (residenza o conoscenza della lingua). Ancora più preoccupante è la circostanza che **in alcuni casi non vengono effettuati controlli sull'origine dei fondi** o le informazioni ottenute dalle Autorità competenti non siano facilmente reperibili.

2. Le misure dell'Unione europea

Queste misure hanno un considerevole impatto sul resto dell'UE, dal momento che i cittadini di uno Stato membro acquisiscono in automatico anche la cittadinanza europea e, con essa, alcune prerogative (come la libertà di movimento nell'area Schengen).

La Commissione europea lo scorso 23 gennaio ha presentato una Relazione sui programmi di soggiorno e di cittadinanza - “*Report on Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union*” - attuati da alcuni Stati membri dell'UE (in particolare Bulgaria, Cipro e Malta). Già nel 2014 il Parlamento europeo aveva denunciato con una Risoluzione (P7 TA (2014)0038) le opportunità criminali derivanti dal ricorso ai *golden visas*. **Un passaporto in più rappresenta un espediente utile per delinquenti, evasori fiscali o mafiosi che potrebbero aver bisogno di nuove identità.**

Secondo il *Report* della Commissione, questi rischi sono aggravati da mancanza di trasparenza nella gestione dei programmi e di cooperazione tra gli Stati membri. La Commissione ha quindi previsto di monitorare le misure adottate dagli Stati membri, nell'ottica di fronteggiare, in particolare, le possibili infiltrazioni di gruppi criminali organizzati non-europei nel mercato interno.

3. I programmi di soggiorno in Italia

Dal 2017 anche in Italia è possibile ottenere il visto in cambio di investimenti, attraverso il programma “*Investor Visa for Italy*” (articolo 26-bis Testo Unico sull'Immigrazione – decreto legislativo 286/1998).

I requisiti per ottenerlo sono l'aver investito in almeno una delle seguenti attività: € 2 milioni in titoli di Stato; € 1 milione in una società di capitali italiana; € 500mila in una startup innovativa italiana; € 1 milione in un'iniziativa filantropica.

Precisiamo che non si tratta di cittadinanza, ma di un visto di durata biennale.

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/golden_visas

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship_it

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621887/EPRS_ATA\(2018\)621887_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621887/EPRS_ATA(2018)621887_EN.pdf)

<https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/>

TAG: *golden visas, cittadinanza, Unione Europea, investimenti*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.